



Camera dei Deputati

ON. AVV. ROBERTO N. CASSINELLI

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00460

presentata da

ROBERTO CASSINELLI e MICHELE SCANDROGLIO

martedì 24 giugno nella seduta n. 22

CASSINELLI, SCANDROGLIO

Al Ministro dell'economia e delle finanze

Per sapere, premesso che:

- l'articolo 9, comma 2 della legge n. 448 del 2001 (Finanziaria 2002) ha introdotto il beneficio della detrazione del 36 per cento del valore della ristrutturazione sostenuta per l'acquisto, da imprese di costruzione e/o cooperative di alloggi ristrutturati, di immobili ristrutturati nell'anno 2002;
- l'articolo 1, commi 387-388 della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) ha escluso il beneficio relativo all'acquisto di immobili ristrutturati per l'anno 2007, mantenendo l'agevolazione per le sole opere di recupero edilizio;
- l'articolo 1, comma 17, lettera B della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) ha riesteso il beneficio sopramenzionato agli immobili ristrutturati per gli anni 2008-2010, senza precisare, peraltro, se lo stesso compete anche per gli immobili la cui ristrutturazione sia iniziata prima del 1° gennaio 2007 e termini successivamente al 1° gennaio 2008;
- le disposizioni di legge summenzionate sono state interpretate nel senso di escludere dal beneficio fiscale l'acquisto di unità immobiliari i cui interventi di recupero siano stati avviati e/o ultimati precedentemente al 1° gennaio 2008, visto che l'agevolazione non è stata prorogata per l'anno 2007 ed è stata, successivamente, reintrodotta solo per le ristrutturazioni edilizie eseguite dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
- alla luce della normativa sopra citata e della sua interpretazione, un significativo numero di soggetti che hanno acquistato immobili in fase di ristrutturazione ante 1° gennaio 2007 - con l'aspettativa, quindi, del beneficio della detrazione del 36 per cento del valore della ristrutturazione, ma non hanno ad oggi stipulato il relativo rogito non essendo ancora terminata la predetta ristrutturazione per cause ad essi non imputabili, vedono del tutto frustrata la sopra citata legittima aspettativa, restando esclusi dal beneficio fiscale con una evidente disparità di trattamento

alla luce delle sopra esposte osservazioni, se il Governo ritenga opportuno - al fine di ripristinare la *par condicio* -, di estendere il beneficio della detrazione fiscale del 36 per cento del valore della ristrutturazione anche agli acquisti di immobili i cui interventi di recupero siano stati avviati e/o ultimati anteriormente al 1° gennaio 2008.